

Codice A1702A

D.D. 17 febbraio 2017, n. 144

Azienda faunistico-venatoria "Daniela" (AT). Rinnovo della concessione.

Visti gli articoli 16 e 23 della Legge regionale n. 157 del 11 febbraio 1992 (“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)

Visto l’articolo 40 della Legge regionale n. 5 del 4 maggio 2012 (“Legge finanziaria per l’anno 2012”)

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 81 del 13.02.2008, con la quale si rinnovava la concessione di azienda faunistico-venatoria denominata “Daniela” di complessivi ettari 816, ubicata nei comuni di Baldichieri, Castellero, Monale e Villafranca d’Asti e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Asti, a favore del signor Guido Sartorelli fino al 31.01.2017, alle stesse condizioni e modalità di cui alla determinazione dirigenziale n. 309 del 17.11.1998;

vista la determinazione dirigenziale n. 206 del 02.03.2010, con la quale si prendeva atto della nomina del signor GRAGLIA Gianfranco a Direttore concessionario, dell’azienda faunistica venatoria “Daniela”, ubicata nei Comuni di Baldichieri, Castellero, Monale e Villafranca d’Asti e ricadente nel territorio della Provincia di Asti per ha 816:

vista l’istanza pervenuta in data 06.09.2016 prot. n. 37970/A1702A, con la quale suddetto Direttore Concessionario chiedeva il rinnovo della concessione dell’azienda in questione sino al 31.01.2026;

vista la nota del 15.12.2016 della Provincia di Asti e del 16.12.2016 del Comune di Castellero rispettivamente prot. n. 51801/A1702A e n. 51853/A1702A con la quale si portavano a conoscenza dell’amministrazione regionale le difficoltà incontrate dai medesimi enti nella gestione dei rapporti con l’Azienda faunistico-venatoria “Daniela, la scarsa collaborazione del concessionario con i soggetti operanti nel territorio interessato dall’azienda, nonchè i problemi che erano sorti nella liquidazione delle somme dovute per il risarcimento dei danni causati alle colture agricole dalla fauna selvatica;

vista altresì la nota 16.12.2016 prot. n. 51852/A1702A a firma di alcuni proprietari di terreni siti nel comune di Castellero e ricadenti all’interno dell’AFV “Daniela” con la quale gli stessi proprietari manifestavano l’intenzione di non volere più concedere la disponibilità dei loro fondi;

considerata la nota 28.12.2016 prot. n. 53229/A1702A con la quale il settore scrivente, alla luce delle osservazioni formulate dai sopra ricordati soggetti, richiedeva chiarimenti e integrazioni al Concessionario, sospendendo nel frattempo il relativo procedimento;

considerato che con successiva nota 04.01.2017 prot. n. 784/A1702A, lo stesso Concessionario sig. GRAGLIA Gianfranco forniva chiarimenti ed integrazioni con particolare riferimento ai rilievi mossi dagli enti locali e dai proprietari terrieri;

vista la nota 23.01.2017 prot. n. 2847/A1702A con la quale si invitava il Concessionario ad inviare, ai sensi dell'art. 10 punto 3 della DGR n. 15-11925 del 08.03.2004, la documentazione già richiesta in occasione di un colloquio tenutosi in data 19.1.2017;

considerato che con nota 25.01.2017 prot. n. 3501/A1702A, il Concessionario sig. GRAGLIA Gianfranco ha fornito le integrazioni e dichiarazioni richieste impegnandosi formalmente a rispettare le prescrizioni di cui all'atto concessorio ed al programma pluriennale, a mantenere buoni rapporti con i proprietari terrieri e le amministrazioni interessate e a corrispondere agli aventi diritto i dovuti risarcimenti per i danni da fauna selvatica;

preso atto che lo stesso Concessionario, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 26.1.2017 prot. n. 3501/A1702A, ha affermato la permanenza e validità del Consorzio tra i proprietari e conduttori dei terreni e che nessuna modifica era intervenuta rispetto alle originarie condizioni agro-silvo-pastorali;

preso atto che il consorzio tra i proprietari e i conduttori terrieri è valido sino al 31.01.2017 e che è automaticamente rinnovato per gli anni seguenti di nove anni in nove anni ai sensi dello Statuto della Azienda come modificato in data 29.06.1998;

constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza del Direttore Concessionario, rinnovando a favore del Signor GRAGLIA Gianfranco e fino al 31.01.2026 la concessione della Azienda faunistico-venatoria "Daniela" di ettari 816, ubicata nei Comuni di Baldichieri, Castellero, Monale e Villafranca d'Asti e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Asti;

vista la D.G.R. n. 26-181 del 28.07.2014 "Integrazione delle schede contenute nell'allegato A della D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione"";

attestato, secondo quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2016-2018, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal citato provvedimento;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la L. 157/1992 e ss.mm.ii.;
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;
visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 e ss.mm.ii.,

determina

di rinnovare a favore del Signor GRAGLIA Gianfranco e fino al 31.01.2026 la concessione della Azienda faunistico-venatoria "Daniela" di ettari 816, ubicata nei Comuni di Baldichieri, Castellero, Monale e Villafranca d'Asti e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Asti;

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nell'art. 40 della l.r. 5/2012, nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., e nelle determinazioni dirigenziali n. 81 del 13.02.2008 e n. 206 del 02.03.2010.

Ai sensi dell'art 11 della DGR 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.i., in caso di violazioni di legge o inosservanza delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione, il Settore potrà procedere alla sua revoca o sospensione.

La presente determinazione sarà trasmessa al Concessionario e alla Provincia di Asti.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Dott. Paolo BALOCCO -